



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI

Roma, 17 luglio 2015

Prot. n. 2617/ARA OR/bt

Ai Presidenti dei Collegi degli Agrotecnici
e degli Agrotecnici laureati

LORO SEDI

e-mail

Oggetto: Catasto. Sentenza della Corte
Costituzionale n. 154 del
24 giugno 2015.
Annullamento art. 26 c. 7-ter
della legge 28.2.2008 n. 31

Ai Presidenti delle Federazioni regionali
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati

LORO SEDI

e-mail

Ai Consiglieri Nazionali

LORO SEDI

e-mail

CIRCOLARE PUBBLICA

Ai componenti il Comitato Amministratore
AGROTECNICI/ENPAIA

LORO SEDI

e-mail

Ai Componenti della Consulta del Catasto

LORO SEDI

e-mail

Agli iscritti nell'Albo professionale

LORO SEDI

e-mail

In data 16 u.s. la Corte Costituzionale ha depositato la sentenza n. 154/2015 con cui, accogliendo il ricorso di categorie professionali concorrenti, **è stato annullato l'art. 26 comma 7-ter della legge 28.2.2008 n. 81 con cui la categoria degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati aveva visto confermata l'abilitazione allo svolgimento delle pratiche catastali.**

UFFICIO DI PRESIDENZA: Agrotecnici
Poste Succursale n. 1 - 47122 FORLÌ
Tel. 0543/720.908
Fax 0543/795.263



SEDE: Ministero della Giustizia
Via Arenula, 71 - 00186 ROMA
Tel. 06/6813.4383 - 06/6885.2531
Fax 06/6813.5409

E-MAIL: agrotecnici@agrotecnici.it - PEC: agrotecnici@pecagrotecnici.it - www.agrotecnici.it

L'effetto è che, dalla pubblicazione della Sentenza n. 154/2015, gli iscritti al nostro Albo non dovranno più presentare pratiche catastali (nemmeno se il sistema, per un ritardo nella chiusura delle password di accesso, consentisse ancora di farlo); per quanto riguarda la validità delle pratiche già presentate, dovremo attendere le indicazioni della *ex*-Agenzia del Territorio, già interpellata dal Collegio Nazionale.

La negativa sentenza n. 154/2014 della Corte Costituzionale non giunge tuttavia inaspettata; già in precedenti Circolari lo scrivente Collegio Nazionale, pur avendo investito nella difesa della legge ora cancellata ogni impegno possibile e risorsa disponibile, aveva evidenziato la sproporzione di forze e mezzi rispetto alle categorie avversarie.

Molti iscritti nell'Albo professionale stanno chiedendo se la sentenza sia corretta ed equilibrata: la risposta è no, non lo è, in relazione alle considerazioni di seguito riportate.

Va visto, anzitutto, il motivo dell'annullamento della legge; la Corte Costituzionale lo motiva con il fatto che la "disposizione interpretativa" del 2008 (il *comma 7-ter dell'art. 26*) era contenuta in un decreto-legge "*omnibus*", aggiunto in corso di approvazione del decreto stesso, mentre *-sempre secondo la Corte-* quel comma doveva essere presente fin dall'inizio od essere inserito in un decreto-legge autonomo.

Solo per questo motivo, e per nessun altro la legge è stata annullata. Dunque non è stata annullata, ad esempio, per incapacità professionale degli Agrotecnici, per errori negli atti catastali, ecc.; nulla del genere.

Saremmo dunque in presenza di una legge giusta, però inserita in un "contenitore" (il decreto-legge) sbagliato, per questo l'annullamento.

Solo per questo? Sì, solo per questo. Per una svista del legislatore (*ma più che svista, una necessità, imposta dai meccanismi di approvazione delle leggi*) viene cancellata una parte di competenze, sebbene ancora poco praticate, comunque molto promettenti. E cancellata non perchè gli Agrotecnici perchè non siano capaci di fare il loro lavoro, ma solo perchè la legge che le regolava era stata inserita in un contesto sbagliato.

Una decisione che lascia perplessi e sulla quale, peraltro, vi è molto da dire, perchè un simile "annullamento" non è affatto normale; se infatti, per davvero, i decreti-legge non potessero, in fase di conversione, contenere alcuna disposizione aggiuntiva (*a pena di nullità della stessa*), allora la maggior parte delle leggi andrebbero cancellate, perchè nel nostro paese, da tempo, si legifera solo attraverso decreti-legge (che sono poi integrati nel corso del dibattito parlamentare).

Con questa premessa, **risulta pertanto originale la decisione di annullare solo il comma che riguarda la nostra legge professionale** e non, per restare alla legge 28 febbraio 2008 n. 31 (*all'interno della quale il nostro comma era contenuto*), anche tutti i commi e gli articoli aggiunti nel dibattito parlamentare; **in quella legge** infatti, durante il dibattito parlamentare che ha portato alla sua conversione, **sono stati inseriti 221 nuovi articoli e commi, aggiuntivi rispetto al testo iniziale, ma non risulta che la Corte Costituzionale li abbia annullati.**
La domanda è una sola: quei 221 commi ed articoli, tutti aggiuntivi e tutti inseriti nel corso del dibattito parlamentare, vanno bene e solo il comma riferito agli Agrotecnici va soppresso?

La risposta sembra ovvia, così come è evidente l'enormità di annullare il comma di una legge, perchè aggiunto ad un decreto-legge, e lasciare in vigore altri 221 commi ed articoli identicamente aggiunti.

Naturalmente la vicenda del catasto non si chiude con questa sentenza negativa; il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati è impegnato in una duplice azione: la prima, ridurre il danno rispetto alle pratiche catastali presentata ma non ancora approvate; la seconda, ricercare soluzioni che tengano conto dei vincoli imposti dalla sentenza costituzionale n. 154/2015.

Questa seconda fase avrà bisogno dell'impegno di tutti i rappresentanti territoriali dell'Albo e di tutti gli iscritti.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE


(Roberto Orlandi)

Allegato: sentenza Corte Costituzionale n. 154/2015